



Corte Costituzionale

**Ombre ed immagini dei diritti fondamentali.
Riflessioni a margine del 60° anniversario della Costituzione
e della Dichiarazione Universale.**

***Lectio magistralis del Presidente Giovanni Maria Flick
alle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche.***

Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, martedì 3 febbraio 2009

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Euforia dei (nuovi) diritti fondamentali? - 3. I diritti “separati” dalla Carta? - 4. I diritti in balia della tecnica? - 5. I diritti fondamentali prodotto giurisprudenziale? - 6. La tutela multilivello: davvero una soluzione? - 7. Quasi una conclusione.

Sono onorato di ritornare dopo cinquanta anni in questa Aula Magna, dove entrai intimidito – giovane matricola come molti di Voi, cari studenti - per l’inaugurazione dell’anno accademico nel gennaio 1959. Anche adesso sono un po’ intimidito: non tanto per l’impegno del tema che mi accingo a trattare; quanto per la difficoltà di riuscire ad esprimere la mia gratitudine all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

I quattro anni della mia vita che ho trascorso in Università e nel Collegio Augustinianum hanno segnato profondamente la mia esperienza: sia quella giuridica e culturale, sia quella umana; e devo moltissimo a questa Università ed al Collegio.

Non intendo limitare il mio grazie ad una espressione astratta. Desidero esprimerlo, in modo concreto, a due persone particolarmente: il professor Alberto Crespi e il professor Armando Bartulli.

Alberto Crespi è stato ed è tuttora il mio professore. Mi sono laureato con lui nel 1962; ha continuato, continua e continuerà a seguirmi nei diversi passi del mio percorso accademico, professionale ed umano. Rappresenta veramente, per me, la figura del Maestro: con le sue indicazioni, le sue esortazioni, i suoi consigli, la sua costante disponibilità ad ascoltarmi e ad aiutarmi nel decidere, nei momenti belli come in quelli difficili della mia vita.

Armando Bartulli è stato un grande amico. Abbiamo cominciato, all’inizio, da giovani, a discutere di delitti contro la pubblica amministrazione. Abbiamo proseguito – ed era un’evoluzione prevedibile – parlando di delitti contro l’economia. Infine, entrambi più maturi, abbiamo continuato – ed era logico e inevitabile – parlando di diritti fondamentali e di supplenza giurisprudenziale: i temi di questa relazione. Lo abbiamo fatto tante volte, sia nella esperienza professionale in comune, sia – successivamente – negli incontri in montagna e a Roma, e da ultimo nelle riflessioni scambiate magari frettolosamente al telefono.

*Sono sicuro che Armando Bartulli ascolterà, oggi, la mia **lectio**, che è il frutto anche di quelle riflessioni; e spero sarà d’accordo. Armando Bartulli era non solo uno studioso di profondo valore e un professionista esemplare per onestà e impegno; era soprattutto un uomo buono e probo, che mi ha dato – ci ha dato – una lezione indimenticabile, della quale non gli saremo mai abbastanza grati.*

1. “Del vero diritto e della pura giustizia non abbiamo più un modello stabile e positivo: siamo la loro ombra e le loro immagini”.

Nessun aforisma potrebbe rendere meglio, in forma più sintetica ed efficace, la crisi odierna delle Carte dei diritti fondamentali. Esso, ad esempio, potrebbe ben rappresentare l’inesorabile sintesi conclusiva di una riflessione su presente e futuro della nostra Costituzione; o compendiare quella sulle difficili congiunture della Carta dei diritti dell’Unione europea o sulla precaria effettività della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

In realtà, quell’aforisma descrive lo smarrimento che Cicerone manifestava nel *De officiis*, focalizzando, già da allora, il vero cuore del problema dei diritti fondamentali: l’insopprimibile esigenza di una traccia formale “stabile e positiva” dei “veri” diritti, che fosse tuttavia – al contempo – “non ombra, né immagine”, dunque aperta al perenne divenire della “pura” giustizia, mai eguale a sé stessa. Qualcosa insomma – diremmo con linguaggio moderno – idoneo a cogliere gli aspetti autenticamente fondanti dei diritti umani e dunque a fornire certezze formali: al riparo, quindi, dalle contraffazioni della moda, dell’opinione, soprattutto, della Forza del momentaneo Governante; assicurando tuttavia, nel dinamismo della storia, la virtù della giustizia, che è sempre – in ogni epoca o latitudine – “ciò che ci fa dare agli altri quello che dobbiamo loro”, come scriveva Pascal, chiosando l’epigramma ciceroniano.

Ora, la celebrazione di un duplice anniversario nell’anno appena trascorso – i sessant’anni della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – ha rappresentato un’occasione privilegiata per riannodare idealmente la nostra riflessione al disagio già perfettamente percepito molti e molti secoli fa: che è quello della difficile ricerca di un precario – ma irrinunciabile e prezioso – equilibrio tra stabilità e dinamismo, tra saldezza e metamorfosi dei “veri” diritti, oggi incastonati nei modelli delle Carte fondamentali.

Sessant’anni costituiscono un intervallo di tempo sufficientemente ampio per stimare gli eventuali cambiamenti della “tavola dei valori”, soprattutto considerando come questa parentesi temporale segni, per il vortice di cambiamenti avvenuti al suo interno, un distacco epocale, un’autentica cesura tra un “prima” ed un “dopo”: nei modelli di relazioni sociali, nell’organizzazione politica ed economica degli Stati, in breve, nell’intero contesto della civiltà umana.

Occorre ribadire infatti – per quanto banale possa sembrare – che l’origine della Costituzione e della Dichiarazione universale fu, per entrambe, in quel “crogiolo ardente ed universale”, come scrisse Dossetti, di una guerra che aveva sfigurato la faccia della Terra; ma esse abitano oggi un mondo “totalmente altro” rispetto a quello che le accolse e nel quale, a tacer d’altro, il rapporto triadico tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subito un’autentica, quanto silente, mutazione genetica. Indagare su di essa, significa cominciare a focalizzare il problema della stabilità/evoluzione dei diritti fondamentali e, dunque, quello, assai concreto, della dinamica tra conservazione ed aggiornamento delle Carte, compresa la prima parte della nostra Costituzione o la Dichiarazione Universale.

2. Per quanto sterminato, questo scenario teorico consente di articolare alcune riflessioni – necessariamente sintetiche e quasi apodittiche, considerata la sede – che muovono da una domanda di fondo: perché si registra oggi una “frenesia” di aggiornamento dei diritti fondamentali? Perché la nostra Costituzione – fino a qualche decennio fa considerata, nella religione laica dei diritti fondamentali, un testo inclusivo di “tutto in

tutti”– rivela oggi a molti le sue rughe: se non obsoleta, quantomeno lacunosa, bisognevole di ammodernamenti e specificazioni, e non solo nella parte che disciplina l’organizzazione dello Stato?

Il suggerimento di un allargamento del catalogo dei diritti fondamentali rispetto ai contenuti positivi non è riscontrabile soltanto tra le pagine, divenute ormai innumerevoli, con le quali la dottrina ha di volta in volta prospettato – come ben sintetizza Augusto Barbera – l’esigenza di apprezzare originali primizie giuridiche, quali: il “diritto alla qualità della vita”, il “diritto alla pace”, il “diritto alla diversità”, i “diritti delle generazioni future”, il “diritto alla sicurezza”, il “diritto allo sviluppo”, il “diritto alla democrazia”, il “diritto all’efficienza”, senza considerare le categorie specificate per “fasce antropologiche” (quali i “diritti degli anziani” o quelli “dei bambini” o quelli “degli utenti”) o “naturalisti” (emblematici i “diritti degli animali”). Ma è fenomeno che ha investito, ormai, il Parlamento fino all’odierna legislatura.

Nella sede legislativa – accanto alle note iniziative di modifica dell’art. 9 della Costituzione, volte ad introdurre la tutela del diritto all’ambiente, dello sviluppo sostenibile, della biodiversità, dei diritti degli animali, a salvaguardia delle generazioni future – sono numerose e variegiate le proposte giacenti per “specificare” i vari diritti fondamentali. La silloge delle “nuove proposte” di diritti fondamentali in Costituzione porterebbe via troppo tempo, anche solo per essere esposta.

Potremmo liquidare questa enfasi sui *nuovi* diritti fondamentali come, appunto, soltanto un’enfasi, un fenomeno tutto sommato marginale?

Potremmo minimizzare, parlando semplicemente di ansia di nuovi *enunciati*, più che di nuovi *principi*; di modernizzazione semantica, piuttosto che di preminenza di nuovi valori; di uno sfogo della modernità, speso su di un seducente *lifting*, piuttosto che sulla portata dei contenuti?

La prospettiva minimalista non fornirebbe alcuna doverosa spiegazione alla domanda del *perché* si assista oggi a quella che chiamerei “euforia dei diritti fondamentali”: della ragione per la quale si moltiplica oggi (non tanto l’attenzione, quanto) il bisogno di proclamazione di *altri* diritti, persino quando resta dubbia la loro stessa effettiva natura di “diritti fondamentali”. Come dire che sbrigare teoricamente il problema come marginale fenomeno del “moderno” – e cioè: farne una scoria della moda, un effetto dell’attivismo sterile proprio dei giorni nostri, di quell’atteggiamento post-moderno che predica il “fare per il fare, senza realizzare”, come scrive Vladimir Jànzelevic – equivarrebbe ad una rinuncia: quella di spiegare la ragione profonda di questo ricorso ad una sorta di onnipotenza del giuridico. Ciò che costituisce invece, a mio avviso, uno tra gli interrogativi teorici più stimolante dell’intera problematica in esame.

Inoltre – ed è questo un profilo pratico impossibile a trascurarsi – pur tra molti detriti, nella prospettiva della revisione del catalogo dei diritti fondamentali troviamo *anche* proposte di diritti davvero “presi sul serio”, per dirla con Dworkin: e le problematiche dell’inizio e della fine della vita, del testamento biologico, del trattamento terapeutico per malati terminali o incoscienti sono lì a ricordarcelo.

Fermarsi all’esistente, proclamandone la sicura autosufficienza, equivarrebbe dunque ad eludere domande importanti: con il rischio, soprattutto, di non avvedersi di effettive lacune di disciplina, pure esistenti, e di delegare così alla decisione organi della giurisdizione privi tuttavia di precisi referenti normativi, come si avrà modo di dire più diffusamente.

Dunque, un atteggiamento di chiusura preconcepita ed ideologica non è seriamente sostenibile. Non si può, per principio, affermare che la nostra Carta fondamentale non *possa* sottoporsi ad un ammodernamento: ciò non significa affatto che essa *debba* comunque essere revisionata: ma solo che non possa essere immune o aliena dall'idea dell'ammodernamento.

Ovviamente, non è tanto importante capire *come* tale aggiornamento possa avvenire, nel senso che il mio discorso non può, naturalmente, investigare i limiti tecnico-giuridici della revisione costituzionale: prospettiva questa che, per ampiezza e complessità, lascio ai costituzionalisti di rango. Ancor prima, infatti, mi affascina un interrogativo a monte: vale a dire, *perché* la Costituzione dovrebbe, nella sua prima parte, essere aggiornata, "specificata", integrata attraverso la messe di proposte e di richieste che, in tal senso, vengono avanzate. Il che equivale a chiedersi, ancora una volta *da dove* nasce l'euforia per i nuovi diritti: perché, in breve, i tentativi di estendere il catalogo dei diritti siano così intensi e numerosi e perché essi bussino alle porte della cittadella di quelli tradizionalmente riconosciuti, premendo per entrare.

Senza, peraltro, riuscirvi.

L'altro aspetto del problema – speculare e di notevole importanza – è che, a fronte di un cospicuo numero di proposte, registriamo, in realtà, un numero esiguo di riconoscimenti positivi di *nuovi* diritti fondamentali. È come se la clessidra attraverso cui gli interessi precipitano, si filtrano e si sedimentano nella sottostante sabbia del diritto, si fosse in realtà strozzata, impedendo – nonostante la mole e la pressione di essi – ogni passaggio. Questo fenomeno merita una riflessione unitamente a quello, parallelo, che vede in tutti noi – chierici del diritto e non – accrescersi il compiacimento allorché il catalogo delle proposte dei diritti si amplia: molto più intensamente di quando un diritto *già* esistente venga meglio tutelato o più compiutamente realizzato. Come dire: mostriamo maggiore sensibilità verso diritti che potremmo denominare "moderni e sottili", e minore entusiasmo verso la migliore attuazione dei diritti fondamentali classici. Ci colpisce di più parlare dei mille rivoli del diritto alla riservatezza, piuttosto che pensare alla sistematica violazione del diritto al lavoro o del diritto di non morire per gli incidenti sul lavoro.

3. Le risposte a questi interrogativi sono, come si intuisce, assai complesse e si articolano all'interno di svariati universi di discorso. Possono, pertanto, essere solo accennate.

Una prima risposta – come ha dimostrato Massimo Luciani in un suo saggio – sta nella circostanza che si è smarrito il senso di quella particolare molteplicità del rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali.

Il costituzionalismo moderno nasce, sconvolgendo tutto il quadro della precedente filosofia politica, allorché riesce a collocare "il diritto al cuore stesso del rapporto politico, quale strumento di legittimazione del potere", ma configurando quest'ultimo, al tempo stesso, quale concreto strumento dei diritti. Il potere, insomma, *ha bisogno* del diritto ripetendo da esso la propria legittimazione, almeno quanto i diritti (fondamentali) hanno bisogno del potere per potersi affermare.

Ne deriva che senza una fondazione giuridica (di tipo contrattualistico) non c'è potere legittimo. Ma ciò significa anche che, senza potere legittimo, i diritti fondamentali restano mere ipotesi, legittime aspirazioni, e nulla più: irreversibile secolarizzazione del diritto naturale e del suo definitivo tramonto, come ha scritto Francesco Viola.

Il potere conserva, insomma, questo aspetto bifronte: di potenziale insulto rispetto ai diritti; ma anche di strumento indefettibile per tutelare i diritti e per garantirne l'attuazione; dunque, in ultima analisi, di fondazione dei diritti medesimi, rappresentando ciò che consente loro di esistere e, soprattutto, di funzionare. Ancora nel 1964, Norberto Bobbio scriveva che il problema dei diritti dell'uomo non è quello di fondarli, quanto quello di proteggerli, della loro effettività: il che può avvenire – per quanto paradossale possa sembrare – solo attraverso l'uso (legale) del Potere.

Ora, un simile rapporto triadico – che, ovviamente, risulta ben più complesso ed articolato di quanto questi rapidissimi cenni facciano sospettare – si è notevolmente alterato soprattutto negli ultimi decenni.

E' mutato innanzitutto il senso del collegamento genetico tra diritti e potere e, dunque, il profilo del "fondamento" stesso dei diritti fondamentali. Si è tentato, infatti, sempre di più un "radicamento ultrapositivo" dei diritti stessi: non più ancorati al riconoscimento positivo, e dunque agli strumenti che ne rendono effettiva la tutela; quanto, progressivamente, alla "coscienza storico-sociale dei popoli". Sganciati – in questa prospettiva di nuovo "giusnaturalismo storico" – persino da un atto costituente, da una manifestazione di sovranità: ma per ciò stesso privi, in conseguenza, anche di una dimensione di positività, idonea a specificarne la portata ed a garantirne la tutela.

Se, infatti, i "valori fondativi del sistema" hanno autonoma forza e validità nella "coscienza profonda" dei popoli; e se ciò conduce ad una "sovranità dei valori" (Silvestri) oggettiva e, soprattutto, autonoma rispetto alla stessa sovranità di cui è espressione la legge positiva: allora è la stessa dinamica di riconoscimento, proclamazione e tutela dei diritti fondamentali a mutare. Dissociando, in qualche modo, il fondamento dalla positività della Carta fondamentale, si abbandona un porto sicuro, per navigare – esplorando i territori che sono al di là delle norme – nel mare aperto dei diritti: dove si potranno sì trovare bonaccia o rassicuranti brezze leggere, ma anche, talvolta, venti impetuosi.

Per quanto nobili gli scopi, questa prospettiva ha l'indubbio effetto di scollare i valori fondamentali (ed i diritti fondamentali che ne sono espressione) dalla traccia formale della Costituzione scritta, depauperata, d'un colpo, del suo vigore. Se la "tavola dei valori" esiste indipendentemente dall'icona che li proclama e, persino, *oltre* essa, allora quest'ultima non è necessariamente in consonanza con la prima: ed, anzi, ben può essere sopravanzata e persino sterilizzata, al di là della *lettera* dei principi affermati.

Tanto più che questo nuovo giusnaturalismo ("relativo", "storico", che dir si voglia) trova almeno due ordini di difficoltà. La prima – come riconoscono i suoi stessi sostenitori – è che, per loro natura, "i valori tendono, nella percezione soggettiva degli uomini, ad una illimitata espansività": sia nel senso di una di una loro proliferazione smisurata e rapsodica; sia in quello che ogni valore, come ha scritto Hartmann, "ha la tendenza ad erigersi a tiranno esclusivo dell'intero *ethos* umano ... a spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono materialmente contrapposti". Che tutto ciò possa risolversi senza la mediazione *formale* del legislatore – affidandosi, esclusivamente, a quella della giurisprudenza nei suoi vari livelli – è idea problematica. Riportare cioè gli impulsi – come li ha chiamati Augusto Barbera – ora pacifisti, ora tecnocratici, ora ambientalisti, ora liberisti, ora solidaristi ad una sintesi e ad un'armonia prescindendo dallo *ius positum*, diviene assai arduo, come oggi ben sappiamo.

Occorre infatti reperire *quale* sia il dato "immodificabile della coscienza profonda del popolo" (si pensi a cosa potrebbe significare ciò, ad esempio, in tema di diritto alla vita), evitando una "tirannia del valore" (Schmitt); occorrono le sintesi, i bilanciamenti, le armonizzazioni, che pare difficile poter delegare in bianco all'opera della giurisprudenza.

4. La seconda difficoltà è rappresentata dal fatto che a questa prospettiva si affianca – ed è questo il gorgo più infido del mare aperto di cui sopra si accennava – il giustecnicismo: il porsi, cioè, della tecnica quale principio ordinatore e dominante, quale processo inevitabile e “necessario”, che trova davanti a sé uno spazio senza ostacoli, sì da divenire essa stessa *normatività*.

E’, questo, un fenomeno di *rovesciamento logico*, in forza del quale «lo sviluppo della tecnica assurge da materia regolata a principio regolatore, si trasmuta da oggetto in soggetto di normazione» (Irti).

Se, infatti, la tecnica è onnipotente; se essa ha sostituito l’onnipotenza teologica a quella delle verità assolute; se essa – come scrive Severino – «è incremento indefinito della capacità di realizzare scopi, che è incremento indefinito della capacità di soddisfare bisogni»; allora sembra quasi impossibile che le forme della normatività tradizionale, per sopravvivere, non arretrino: che, cioè, non si conformino a questa esigenza, senza intralciare il “funzionamento ottimale” della tecnica di cui si servono come mezzo per prevalere.

In altre parole, molto semplici: la Tecnica sembra avere integralmente sostituito il Potere nel rapporto con i diritti fondamentali. E ciò, sia nel senso che questi ultimi, nel loro aspetto dinamico, necessitano della prima per quanto attiene al loro riconoscimento e, per molti aspetti, alla loro tutela; sia nel senso che oggi la minaccia ai diritti fondamentali proviene dalle stesse possibilità della tecnica, più che dal potere tradizionalmente inteso.

Questo è, a mio avviso, il vero punto di differenza della situazione odierna rispetto all’orizzonte del costituzionalismo classico: ed è, al contempo, l’origine di tanto disagio percepito oggi nella riflessione su presente e futuro dei diritti.

La proliferazione di nuovi profili dei diritti fondamentali dipende oggi dalla infinite nuove possibilità che la tecnica pone a disposizione, per soddisfare interessi prima non evidenziabili. Se, ad esempio, è possibile oggi, grazie alle nuove tecniche di procreazione assistita, far concepire chi, fino a qualche decennio fa, non avrebbe mai potuto farlo (per età, patologie, e quant’altro), è del tutto “naturale” che questo nuovo interesse – per la prima volta oggi interamente realizzabile – ambisca a diventare un diritto, il diritto alla procreazione, appunto: ed è del tutto “naturale” che se ne esiga il riconoscimento, “considerato che si può”. D’altra parte, la stessa tecnica consente non soltanto la procreazione in situazioni che non sarebbero naturali, ma anche che essa consegua il suo scopo nel migliore dei modi possibili: che, cioè, si realizzi solo quando siano escluse patologie particolarmente significative per il nascituro. E, “considerato che si può”, anche questo si struttura quale interesse – per i genitori e per l’intera società – a veder nascere individui, se non sani, almeno non irrimediabilmente invalidati: viene dunque reclamato quale diritto e – di più – affermato come valore.

D’altra parte, vale anche la reciproca. Non solo la tecnica si rivolge al diritto per veder tradurre in principi normativi – dunque in termini di effettività – le capacità di trasformazione del mondo di cui essa dispone; ma sono i diritti a richiedere all’apparato tecnico l’indispensabile ausilio per la loro effettiva realizzazione e tutela.

Tuttavia, come nei secoli passati il Potere conosceva un rapporto di ambiguità con i diritti fondamentali – nel senso di esserne garanzia ma, al tempo stesso, anche potenziale aggressore – allo stesso modo la Tecnica costituisce sì un elemento imprescindibile per la nascita di nuovi diritti e per la loro piena realizzazione; ma anche una causa – spesso non soltanto potenziale – della loro violazione, quando non della loro dissoluzione.

La fame nel mondo potrebbe essere debellata con successo solo grazie alla commercializzazione massiva degli alimenti geneticamente modificati: che tuttavia sconvolgono, secondo molti studiosi, il diritto alla salubrità ambientale, se non addirittura quello alla stessa salute alimentare.

In breve, dalle potenzialità tecnologiche il diritto è chiamato anche a difendersi. Si pensi al “diritto ad una morte dignitosa”, perché naturale; in una logica “resistenziale” inedita, proprio nelle tecniche o nelle modalità terapeutiche che prolungano artificialmente l’esistenza biologica – senza poter modificare l’esito prognostico evidentemente irreversibile – si annida, secondo molti, la violazione alla dignità umana, intesa come “diritto a controllare le fasi finali della propria vita o le fasi propedeutiche della propria morte” (D’Aloia).

5. Lo “scollamento” dei diritti dal loro assetto positivo ed il padroneggiare della tecnica sembrano aver inceppato il meccanismo tradizionale di produzione dei diritti fondamentali: quello – per sintetizzare – che dal riconoscimento dell’interesse ad opera del legislatore porta alla formalizzazione del diritto, poi all’elaborazione del principio ed infine alla stabilizzazione del valore. Ciò spiega perché proliferano – in assenza di autentiche scelte politiche – le molte istanze di rinnovare e specificare i diritti, senza “filtri” e senza mediazioni; perché, al contempo, sono davvero rari gli effettivi “ingressi” del nuovo nell’universo dei diritti, e sono scarsi i mutamenti in quello dei principi (poiché non ogni nuovo *diritto* è per ciò stesso nuovo *principio*); soprattutto, perché sembra completamente immobile – nonostante tutto – l’empireo dei valori.

In breve, la tradizionale catena – interesse-diritto-principio-valore – che caratterizza storicamente la dinamica dei diritti fondamentali, si è come spezzata.

Sovrabbonda la materia prima, quella dei nuovi interessi che si affacciano al cospetto del diritto: sovrabbonda in senso letterale, perché persino eccessiva, a causa della formidabile induzione tecnologica e della diversa sensibilità di partecipazione dei *cives* all’organizzazione sociale. Ma difetta il ragionevole meccanismo di cernita di questa imponente mole, spesso frastagliata e contraddittoria: un meccanismo che era da sempre – nel costituzionalismo classico – monopolio pressoché esclusivo del legislatore ed oggi è dislocato nei mille rivoli della giurisdizione *sui* diritti.

Tutto questo è avvenuto anche in Italia?

Ed ancora: tutto ciò si è tradotto in un meccanismo autenticamente *sempre* virtuoso; o è possibile piuttosto che l’“insoddisfazione”, o semplicemente il senso di disagio, da molti avvertito per la nostra Carta costituzionale, discenda dal non trovarsi la coscienza collettiva in immediata sintonia proprio con tale meccanismo?

Provo a rispondere a queste domande, muovendo innanzitutto da un dato oggettivo. La nostra Carta fondamentale è stata modificata, dal 1963 al 2005, in ben 34 articoli, ma nessuna di tali modifiche ha riguardato naturalmente i principi fondamentali e neppure la sua prima parte, quella dei diritti e doveri dei cittadini: e sono stati davvero minimi gli innesti significativi di “nuovi diritti” nelle modifiche che hanno riguardato l’altra parte del testo costituzionale. Penso, ad esempio, all’art. 111 ed alla disciplina del “giusto processo”: ma, in più di una pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato come il nucleo forte dei principi trasfusi nel nuovo art. 111 Cost. fosse ampiamente ricavabile da altre norme già esistenti nella Costituzione.

Eppure, nonostante questo, nessuno di noi si azzarderebbe ad affermare che la quantità e qualità dei diritti fondamentali, in questi sei decenni, non si sia assolutamente

incrementata: e ciò indipendentemente dagli interventi del legislatore ordinario. In questi ultimi, spesso, si è concretizzato il riconoscimento di nuovi ed importanti diritti di libertà e diritti sociali che – indipendentemente dal “grado” della fonte – hanno decisamente inciso sul plesso della situazioni giuridiche fondamentali dei cittadini.

Se, a Costituzione sostanzialmente invariata nella sua prima parte, siamo *oggettivamente* più “ricchi” di situazioni giuridiche direttamente discendenti dal riconoscimento di diritti fondamentali, è da credere che ciò sia stato dovuto alla loro paziente “estrazione” e tessitura dal testo della Carta ad opera del diritto giurisprudenziale, essenzialmente del Giudice delle leggi.

Alla precisa opzione politico-ideologica elaborata in sede di costituente – che ha presupposto un intervento di “politica forte”, perché ispirato da una legittimazione al massimo livello in capo all’organismo che lo elaborò – è corrisposta, nell’arco di alcuni decenni, per l’attuazione di tale opzione, un’elaborazione giurisprudenziale altrettanto “forte”, perché promanante da una Corte costituzionale altamente legittimata e qualificata.

Nei primi decenni della sua attività, la Corte è stata autenticamente la “Corte dei principi”, elaborando i quali ha saputo raggiungere alcuni fondamentali obiettivi per l’affermazione dei diritti fondamentali, che provo a riassumere in poche battute.

Innanzitutto, la Corte ha spesso coniato il “nome” e creato il “linguaggio” dei diritti fondamentali, collocando così ciascuno di essi in un universo linguistico: peraltro, attraverso la focalizzazione semantica, ne ha precisato contorni e contenuti.

Vale anche per i diritti, infatti, l’affermazione che, spesso, “le cose si fanno con le parole”, parafrasando il noto titolo del linguista John Austin. Ciò è particolarmente vero in presenza di enunciati normativi, quali quelli contenuti nella nostra Costituzione (ma non solo nella nostra), che possiedono, come scrive Angelo Falzea, una “giuridicità difettosa”. Si tratta, infatti, di principi che – proprio perché includono la tavola dei valori nel mondo giuridico – presentano necessariamente, oltre ad una formulazione generalissima, soprattutto una debole precettività; ed hanno, piuttosto, un carattere ottativo.

L’interpretazione fornita dalla giurisdizione costituzionale – attraverso un certosino lavoro di estrazione, poi di definizione e, quindi di collocazione – completa quest’opera di positivizzazione, riaffermando i valori quali “elemento reale dell’argomentazione giuridica”; ne fa diritti, regole, precetti: “in definitiva, pietra angolare dell’intero ordinamento”, come acutamente rileva Andrea Longo.

Gli esempi potrebbero essere numerosi.

Il diritto all’identità – diritto ad essere se stessi, a che la propria personalità sia preservata e rimanga inalterata, a prescindere da qualsivoglia situazione economica o sociale – non è evidentemente proclamato come tale in Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 13 del 1994, lo ha estratto da quel patrimonio dei diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica “riconosce e garantisce” all’art. 2 della Carta, traducendo, così, il principio personalistico che è uno dei valori fondanti del nostro patto costituzionale. Di più: la Corte ha specificato ed integrato tale diritto inviolabile riconducendo ad esso, per l’individuo, «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità» che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161 del 1985). Ed ha riaffermato, in relazione al diritto alla identità, quello alla libertà sessuale, poiché «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (sentenza n. 561 del 1987).

L'esempio – al di là del merito, che non interessa in questa sede – evidenzia quanto sopra si affermava in via di principio teorico: che, cioè, il diritto giurisprudenziale, come tale, risulta assolutamente irrinunciabile nella dinamica di progressiva affermazione e tutela dei diritti fondamentali. Esso, infatti, oltre a tradurre il valore in principio ed il principio in precetto – attualizzando le “categorie concettuali indeterminate” (D'Aloia) che delineano il disegno personalista in Costituzione, quali i riferimenti ai “diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2); la “pari dignità sociale” (art. 3, comma 1); il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2) – realizza un ulteriore duplice obiettivo: il *bilanciamento* e la *giustiziabilità* dei diritti umani.

In generale, è nel vero chi afferma (Longo) che “il contenuto di un valore nel sistema si definisce solo come punto di equilibrio con altri valori”; ed è proprio in questo equilibrio che esso può chiarirsi ed affermarsi in contenuti e modalità di esercizio sempre più definiti. Ma è difficile immaginare che ciò possa avvenire al di fuori della funzione del diritto giurisprudenziale: ed anzi, è questa, per molti aspetti, *la* funzione della giurisprudenza, perlomeno di quella costituzionale.

Quella funzione, d'altra parte, ha il difficile compito di attualizzare i diritti, di evitare che essi rimangano mere (e retoriche) proclamazioni di principio, prive di diretta ed immediata tutela: i diritti avanzano solo sulle gambe di pretese concretamente azionabili, di precetti che conferiscono, in qualche forma, uno *ius perseguendi*. E' questo il senso della parabola millenaria del progressivo passaggio dallo *ius naturale* alla positività dei diritti riconosciuti, ma soprattutto “garantiti”; ed è innegabile che l'evoluzione è nel senso di creare le condizioni di effettività per la loro attuazione. Per esemplificare: nessuna moderna Costituzione potrà mai *davvero* rassegnarsi al monito evangelico secondo cui “*i poveri li avrete sempre con voi*”. Il “diritto a non essere poveri” appare chimerico se preso alla lettera; ma, ad esempio, la Costituzione svizzera del 2000, all'art. 12, prevede il “diritto all'aiuto in situazioni di bisogno” e strumenti quali il reddito sociale minimo o il reddito di cittadinanza contribuiscono a sperimentare possibilità tecniche di attuazione del “diritto a togliersi la fame”.

Linee di tendenza, certo; futuribili; ma preme evidenziare che la giurisprudenza è chiamata ad assecondare, quasi inventando, questa tendenziale traduzione sostanziale dei diritti, rimodulandola nel concreto. Occorre, insomma dare a Cesare quel che è di Cesare: e riconoscere al diritto giurisprudenziale l'ineguagliata funzione svolta.

6. Tutto in equilibrio, dunque? La Costituzione italiana è davvero un'inesauribile, enorme riserva di diritti umani, una lista “aperta” (si ricordi la polemica dottrinale sull'art. 2 Cost., in proposito) da cui la giurisprudenza non ha che da ricavare diritto, elaborando ed integrando progressivamente? Davvero è il migliore dei mondi possibili (l'unico?), per i diritti fondamentali, quello che delega alla giurisprudenza l'individuazione ed enunciazione di nuovi valori individuali e collettivi e la conseguente rimodulazione dei diritti?

Sappiamo bene che non è così, anche perché sarebbe troppo facile. La rivendicazione di nuovi diritti e la confusione su estensione e limiti di quelli esistenti – dunque, la mancanza di “stabilità e certezza” del vero diritto, da cui siamo partiti – ne sono la riprova.

Al diritto giurisprudenziale – che pur svolge il suo nobile ed insostituibile compito – non può chiedersi più di quanto possa dare; ma il senso di questo limite non è stato ancora perfettamente percepito, perché offuscato da ulteriori illusioni della modernità. Una di esse, forse, è stata quella, negli ultimissimi anni, di ritenere che alla sovrabbondanza delle Carte e delle Corti – penso soprattutto, per queste ultime, alla Corte europea dei diritti dell'uomo

ed alla Corte di giustizia CE – abbia effettivamente corrisposto una risposta più adeguata sia sul piano dell'individuazione dei c.d. bisogni emergenti, sia sul versante degli strumenti di tutela. L'illusione di ritenere che il “dialogo” tra le Corti – tra Roma, Strasburgo e Lussemburgo – costituisca la tessitura ideale per incrementare la quantità dei diritti e degli strumenti, la loro definizione e precisazione, ma anche la loro resistenza, la “qualità” della loro condivisione.

Insomma, l'illusione che il multilivello nella tutela dei diritti fondamentali sia, per essi, la panacea.

È vero – come sostiene Gustavo Zagrebelsky – che i beni costituzionali diventano interdipendenti ed indivisibili e che pertanto le giurisprudenze costituzionali aspirano ad integrarsi a vari livelli, trattandosi di un'esigenza radicata nella vocazione odierna alla “universalizzazione del diritto”. Ma è altrettanto indubbio che tale fenomeno, a guardarlo con occhi disincantati, non mantiene sempre le promesse che lascia intuire; non è, cioè, sempre garanzia di un assestamento della tutela dei diritti ad un livello più alto e più intenso. Soprattutto, non è garanzia di un livello di certezza e di stabilità, di riconoscibile gerarchia di “posizionamento”, di rimodulazione razionale, di unificazione sistematica che è oggi, probabilmente, il problema fondamentale dei diritti fondamentali.

Innanzitutto, è da sottoporre a ragionevole dubbio la stessa possibilità di individuare quale sia “il più alto livello di protezione” per diritti che, riferiti alla diversità storica dei vari ordinamenti, esprimono significati e valori profondamente diversi. Inoltre, è tutta da meditare la “filosofia di fondo” del costituzionalismo multilivello, che – lo ha detto bene Massimo Luciani – “svaluta i testi normativi ed esalta l'opera delle Corti” e non nasconde, tra le sue pieghe, un qualche residuo di pregiudizio antiparlamentare ed antilegislativo.

La spia di questa possibile deriva, di fatto, conduce alla sostituzione delle Corti ai legislatori, in una funzione di supplenza che esse sono chiamate a svolgere di fronte alla crisi della politica, sia nazionale che europea; e si palesa nelle metamorfosi che, progressivamente, investono i ruoli di questi organi giurisdizionali. Tanto a livello nazionale, quanto in quello sopranazionale, le Corti – mi riferisco essenzialmente alla Corte costituzionale italiana ed a quella europea dei diritti dell'uomo – hanno progressivamente abbandonato il ruolo di “Corti dei principi” per abbracciare sempre di più quello di “Corti della giurisdizione”: perdendo così la funzione di conformazione *pro futuro* dell'ordinamento e trasformandosi in giudice del caso concreto.

In breve, alla parcellizzazione dell'esistente in materia di “nuovi diritti” è corrisposto – in una sinergia che ne ha amplificato gli effetti – il particolarismo delle decisioni, sempre di più calibrate sul caso concreto, focalizzate sulla casistica e sulla molteplicità delle situazioni di fatto; ma, proprio per questo, sempre più avare di principi e, soprattutto, di spirito di sistema. Ne è un indice significativo e non secondario il ricorso sempre più diffuso, da parte della Corte costituzionale italiana, al principio di ragionevolezza quale criterio di risoluzione dei conflitti fra diritti fondamentali, trasformandolo così da chiave di chiusura del sistema a metodo di decisione della specifica richiesta di giustizia.

Questa incapacità della politica, ai vari livelli, di esprimere chiare scelte di valore, facendosi interprete dei nuovi bisogni, scatena necessariamente la funzione creativa delle giurisprudenze, per così dire, “inferiori” negli ambiti nazionali. Ciò, per un verso, incrementa il dinamismo nell'evoluzione degli aspetti “sottili” e meno evidenti dei diritti fondamentali; ma, per altro verso, rende ancora più problematica la ricostruzione di un *sistema* dei diritti, nell'ambito dei quali si procede per accelerazioni improvvise, rapsodiche, prive di un *télos* unificante.

Si potrebbe obiettare che è questa (e questa soltanto) la possibile via evolutiva dei diritti fondamentali. Si potrebbe, insomma, sostenere, che non è più l'epoca delle "fratture" costituenti, dei quadri regolativi riscritti ed aggiornati una volta per tutte, della mediazione sociale esercitata da assemblee legislative, le quali soffrono oggi di una grande crisi di rappresentatività. Dunque, si *deve* andare avanti così, attraverso questo particolare metodo giurisprudenziale di "stop and go", di arresti giurisprudenziali che provvisoriamente si stabilizzano, in attesa che su quella provvisoria soluzione si coagulino sensibilità e consenso sociale: fino a costituire dapprima un embrionale principio e poi, quasi per sedimentazione storica, a strutturare un valore stabile.

Si potrebbe affermare, insomma, che il segno dei tempi è proprio nell'inversione del tragitto tradizionale: nella prospettiva alternativa secondo la quale è il diritto delle Corti (di ogni Corte, si dovrebbe dire...) ad essere non tanto il lievito dei nuovi diritti, quanto l'unico e sufficiente ingrediente della consistenza dei diritti: perché l'eccessiva complessità e dunque la precarietà della decisione politica non consente altro; e perché, d'altra parte, non è possibile lasciare inévase – attendendo la decisione politica – istanze di giustizia, nuovi bisogni, dimensioni di tutela diverse che si affacciano ed esigono risposte. E si potrebbe dire che proprio la proliferazione dei centri di tutela giurisdizionale assicura questo respiro continuo, questo dinamismo incessante, questo equilibrio sempre precario, ma sempre spostato su di un gradino più alto nella tutela.

Personalmente nutro più di una riserva su questo impianto argomentativo, sia in punto di metodo che nelle conclusioni di merito.

Sotto il primo aspetto, esso riporta tutti i limiti propri degli argomenti viziati dalla c.d. "fallacia naturalistica": vale a dire, dal rilievo che un fatto è, fa discendere che *deve* essere, transitando in modo scorretto da una premessa di fatto ad una conclusione di valore. Affermare che, oggi, la sorte dei diritti sia essenzialmente rimessa alla produzione giurisprudenziale non significa, per ciò stesso, affermare il valore assoluto di tale produzione, ritenendo che, anche da un punto di vista assiologico, sia questa l'unica soluzione possibile e sostenibile, sia insomma "la migliore soluzione possibile". Massimo Luciani ha parlato, in proposito, di "*costituzionalismo irenico*", che si limita a celebrare i trionfi dei diritti fondamentali, grazie alle giurisdizioni.

Ma neppure nel merito le conclusioni sopra riportate sono convincenti. La realtà descritta da quanti vedono innestata la dinamica di conservazione ed aggiornamento dei diritti *solo* nel multilivello mi sembra meno rosea di quanto, all'apparenza, possa sembrare.

Qualcuno (Ruggeri) ha notato che, in tale prospettiva, la Corte costituzionale si è riservata la possibilità di «alzare, in ogni tempo, il ponte levatoio della sovranità nazionale». Non entro, ovviamente, nel merito dei commenti: ma è certo che la Corte ha assegnato alla propria giurisdizione l'ultima parola su ogni tipo di compatibilità costituzionale (quindi, *eo magis*, rispetto ai principi ed ai diritti fondamentali contemplati in Costituzione) di ogni normativa, compresa quella pattizia, «come interpretata». Con ogni intuibile conseguenza sul piano dell'effettiva integrazione multilivello dei diritti stessi.

D'altra parte, quando si appalta integralmente alla giurisdizione la "gestione" dei diritti fondamentali, non si può artificiosamente restringere tale delicato compito ad un livello superiore, quasi fossero coinvolte in esso *solo* la giurisdizione costituzionale e quella sopranazionale; nel gioco, entrano naturalmente *tutte* le giurisdizioni di *tutti* i Paesi membri. Ora, questo fattore – assai poco considerato nella sua dimensione effettiva – produce, per la diffusività dell'intervento giurisdizionale stesso, effetti amplificati ed "a cascata", proprio sul terreno dei diritti fondamentali. Sono effetti assai difficili a governarsi e rischiano di far

“slittare” ulteriormente la funzione tradizionale degli organi giurisdizionali: l’esempio più noto è quello della pronuncia della Corte di cassazione sul caso Englaro.

La mia posizione istituzionale mi impedisce, ovviamente, di entrare nel merito. Ma credo di non violare alcun dovere di lealtà e riservatezza rispetto al ruolo ricoperto, se mi limito ad evidenziare un dato oggettivo. Tale decisione ha comportato – in esito al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalle Assemblee Legislative – che l’organo di giustizia costituzionale rivestisse, in questo caso, il ruolo non già di “Corte dei principi”, ma quello, ben diverso ed inedito in questo ambito, di “Corte del conflitto”: di arbitro tra due poteri dello Stato, in capo ai quali si sarebbe potuta radicare la competenza a disciplinare un profilo particolare di un diritto fondamentale.

7. Questo discorso, teoricamente infinito, esige, se non una conclusione, alcune riflessioni finali, con le quali congedarsi provvisoriamente da esso.

La prima, nell’ordine logico, è che occorre avere piena coscienza della fase di transizione che vivono oggi i diritti fondamentali. E’ una fase che origina dal bisogno – come ha scritto Marta Cartabia – di liberare quei diritti dall’angusta dimensione del positivismo, di scioglierne la tutela saldamente legata ai testi scritti, per una loro effettiva universalizzazione: ma senza riuscire a trovare forme adeguate per salvaguardare al contempo il loro pluralismo storico, la specificità culturali delle tradizioni giuridiche che li hanno generati all’interno dei sistemi costituzionali dei singoli Stati.

Ci si è affidati, nella ricerca di questo difficile equilibrio, al dialogo delle giurisdizioni, senza considerarne i rischi: innanzitutto, quello di un nuovo “colonialismo giurisdizionale”, in forza del quale la giurisdizione “politicamente” più forte è in grado di orientare e, per certi aspetti, imporre la propria *Weltanschauung*, la propria “visione del mondo”, al carro della quale le altre – quindi tutti i sistemi giuridici – *devono* in qualche modo legarsi. Poi, senza considerare che lo spontaneismo della giurisprudenza reca in sé, accanto al positivo dinamismo, germi pericolosi: la parcellizzazione dei diritti, di cui si è detto, ma anche il rischio di una loro banalizzazione, di un aumento indiscriminato nel riconoscimento di essi a fronte di *qualsiasi* esigenza che si prospetta; con il conseguente pericolo di oscurare ogni valore sottostante. Si eclissa così ogni discorso sul loro fondamento, che – per quanto sgradito o complesso – non può mai mancare in un discorso che riguardi i diritti *fondamentali* come tali, pena la stessa contraddizione in termini.

Non si è riflettuto a sufficienza, inoltre, sulla circostanza che la creazione in via giurisprudenziale dei “nuovi” diritti e l’affidamento integrale alla giurisprudenza della legittimazione di essi costituiscono l’argine più debole per difendere il diritto dalla invasività della tecnica. I diritti “prodotti” *solo* dai giudici non hanno in realtà – in assenza di decisioni politiche di fondo, di tipo non declamatorio – nessuna possibilità di sottrarsi all’egemonia tecnologica; di impedire che l’agenda del diritto sia dettata dalle possibilità della scienza.

L’unificazione dei diritti attraverso le penne dei giudici pare una prospettiva altrettanto chimerica di quella – rimproverata assai in passato a tutte le epifanie del giusnaturalismo – di trovarne un comune fondamento. In più, essa presenta intuibili limiti. Questi ultimi non sono rappresentati solo dagli argomenti tradizionali (*deficit* di rappresentatività della giurisdizione; funzione di protezione che non può trasformarsi in acritica creazione, pena la dissolvenza delle regole dello Stato di diritto, ecc.), ma da limiti che emergono nello *specifico* universo dei diritti fondamentali.

Ma è davvero possibile immaginare, in assenza di una decisione *politica* fortemente condivisa, di porre un principio normativo che stabilisca l'inizio e la fine della vita o la struttura e i limiti di un testamento biologico? Davvero è pensabile che, senza una sicura traccia scritta, una scelta di valore formalizzata, si possa estendere il diritto all'identità sessuale fino alle dimensioni profonde della sua proiezione relazionale, coinvolgendo il profilo della genitorialità; e consentendo quindi alle coppie omosessuali di accedere alla procreazione assistita o all'adozione per via di sentenze?

Il problema della vetustà o attualità della nostra Costituzione passa anche attraverso le riflessioni su queste dinamiche. Se i valori fondanti di essa furono espressione, all'epoca, di un forte senso di coesione e di scelte precise e chiare, nonostante la *concordia discors* che le animò, oggi – pur senza macerie alle spalle e per profili assai diversi da quelli delle libertà classiche – occorre rinverdire quella stessa coesione espressa da una “politica forte”. Una politica nel senso più pregnante, di scelte condivise e lungimiranti, non offuscate dal pregiudizio ideologico, idonee ad assicurare la difesa dell'identità e delle tradizioni di ciascuno Stato; senza, tuttavia, pregiudiziali “chiusure” al diritto sopranazionale.

In breve: la Politica deve tornare a decidere, assumendone la responsabilità; tornare a stabilire principi, senza limitarsi, come nota ancora Luciani, “ad accertare l'esistente o bilanciare tra ciò che, a suo tempo fu deciso”; salvo insorgere, se sopravanzata dalla giurisdizione.

Occorre, insomma, un riequilibrio prima che dei diritti, delle funzioni. Occorre dapprima fare chiarezza sui “nuovi” beni costituzionali da proteggere e poi affidare alla giurisdizione il compito di sforzarsi nella dinamica della tutela. Ma occorre anche ripartire da una domanda, posta quasi in forma di dilemma da Peter Häberle: perché a ricchi cataloghi di diritti fondamentali si contrappongono ristretti testi di doveri fondamentali, cui oggi spetta piuttosto un “ruolo di nicchia”?

Il futuro dei diritti è anche, banalmente, una questione di buona volontà.

Le citazioni contenute nel testo sono state tratte dai seguenti lavori:

CICERONE Marco Tullio, *De officiis*, III, p. 17

BARBERA Augusto, "Nuovi diritti": attenzione ai confini, in *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. Califano, Torino, 2004, p.19 ss.

RUGGERI Antonio, *Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali*, reperibile nel sito www.associazionedeicostituzionalisti.it

LUCIANI Massimo, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, reperibile nel sito www.associazionedeicostituzionalisti.it

VIOLA Francesco, *Dalla natura ai diritti*, Roma-Bari, 1997

BOBBIO Norberto, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna 1984

SILVESTRI Gaetano, *Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino, 2005

HARTMANN Nicolai, *Etica. II. Assiologia dei costumi*, trad. it. Di V. Filippine Thaulero, Napoli, 1970

CASTELLANO Danilo, *Razionalismo e diritti umani. Dell'antifilosofia politico-giuridica della "modernità"*, Torino, 2003.

IRTI Natalino, SEVERINO Emanuele, *Dialogo su diritto e tecnica*, Bari-Roma, 2001

SEVERINO Emanuele, *Il destino della tecnica*, Milano, 1998

D'ALOIA Antonio, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in AA.VV., *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, 2003, a cura di A. D'Aloia, Milano, 2003

LONGO Andrea, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi ed ipotesi*, Napoli, 2007

FALZEA Angelo, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica (I. Teoria generale del diritto)*, Milano, 1999

ZAGREBELSKY Gustavo, *Corti costituzionali e diritti universali*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 2006, p. 297

CARTABIA Marta, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *I diritti in azione: universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

HÄBERLE Peter, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003.